

AIMAG SPA

Capitolato normativo di assicurazione

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)**

DEFINIZIONI

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

COMPAGNIA E/O SOCIETA'

L'Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE

AIMAG SPA

ASSICURATO

Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, AIMAG, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Dipendenti, i componenti degli Organi Collegiali, prestatori d'opera - subordinati e parasubordinati - nonché ogni altro soggetto partecipante all'attività (es. borsisti, tirocinanti, distacchi, lavoratori a progetto, somministrati, partecipanti ad attività di formazione in genere, tutti i lavoratori di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.) nonché altro Personale non dipendente ed i Soggetti equiparati di cui l'Assicurato si avvale.

POLIZZA

Il contratto di assicurazione.

BROKER

Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi, durante il tempo dell'assicurazione, dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.

SINISTRO IN SERIE

Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro.

DANNI MATERIALI

Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.

DANNI INDIRECTI

Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.

DANNI CORPORALI

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

INDENNIZZO / RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCOPERTO

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

PERIODO ASSICURATIVO ANNUO

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DIPENDENTI – PRESTATORI D'OPERA

Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:

- le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;
- quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;
- quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;

Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

FATTURATO

valore della produzione al netto di eventuali incrementi.

INQUINAMENTO

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato; rientrano nella definizione di danno le spese di ripristino di quanto inquinato e le spese da chiunque sostenute, compreso l'Assicurato, per prevenire o limitare il danno.

ATTO CYBER

qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e

dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

INCIDENTE CYBER

qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi " Sistema Informatico" qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un " Sistema Informatico".

DESCRIZIONE DELL' ATTIVITA' OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

L'attività del Contraente/Assicurato, a titolo esemplificativo e non limitativo, riguarda:

- gestione impianti e reti di trasporto e di distribuzione del gas, distribuzione gas per usi civili e produttivi compresi gli interventi per la sicurezza;
- impianto e gestione dell'intero ciclo dell'acqua;
- gestione dell'intero ciclo di rifiuti urbani e speciali;
- produzione, acquisto, scambio, trasporto, distribuzione e commercializzazione di energia in tutte le sue forme;
- pubblica illuminazione;
- produzione e distribuzione di calore, gestione impianti termici;
- infrastrutture e servizi di telecomunicazione;
- altri servizi di interesse generale a rilevanza economica ed attività imprenditoriali connesse al profilo delle competenze aziendali;
- progettazione e produzione di dispositivi per la conversione del volume del gas;
- la ricerca, la captazione, l'utilizzazione, la distribuzione, la somministrazione e la commercializzazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché di minerali o di altro qualsiasi prodotto del sottosuolo per destinarli a qualsiasi uso, anche attraverso opportune trasformazioni;
- lo studio, l'acquisto, la locazione e l'esercizio di concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo di produzione di energia elettrica e a qualsiasi altro scopo;
- l'attività di studio e sperimentazione in campo energetico mirate allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili;
- attività di laboratorio: analisi microbiologiche, chimiche e fisiche in matrici ambientali.

Per quanto qui non espressamente elencato a titolo esemplificativo si rimanda all'oggetto sociale indicato nello Statuto.

Sono comprese le attività di studio, progettazione e realizzazione di impianti e reti.

Sono comprese, senza eccezioni, tutte le attività connesse, complementari, accessorie, collaterali od affini a quelle sopra indicate.

Il Contraente/Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando a società o consorzi, nonché esercitarle "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

Tutte le attività indicate nello Statuto sono automaticamente assicurate.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

1.3 Dichiarazioni del Contraente

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

1.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il

diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

1.6 Coesistenza di altre assicurazioni

Il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso. Resta comunque inteso che in ogni caso eventuali altre assicurazioni opereranno solamente in secondo rischio e/o in differenza di limiti/condizioni rispetto alla presente polizza.

1.7 Durata, impostazione e revisione del contratto

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024, con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 4 (quattro) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

1.8 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.

Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.11 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, pec o fax.

1.12 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.13 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.14 Validità territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

1.15 Informativa sui sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso tre mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertoriazione attribuito dalla Compagnia;
 - b. data dell'evento;
 - c. indicazione dell'Amministrazione interessata dal danno, ovvero l'Ente assicurato riportato in ciascuna scheda attuativa;
 - d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
 - e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
 - f. importo liquidato e/o riservato.
- È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

1.16 Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione del danno e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

- ⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %
- ⇒ Compagnia ... Quota ... %

1.17 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.18 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

1.19 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte (non saranno validi e operanti eventuali fascicoli della Compagnia).

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente) o alla coassicurazione (se esistente).

1.20 Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

1.21 - Clausola Broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Bologna - Via Montebello, n.2

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto

del Contraente e dell'Assicurato anche dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 1,12% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

1.22 - Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La presente assicurazione si riferisce ai rischi della responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività svolte, in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ed ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile del Contraente/Assicurato, sia diretta sia indiretta, anche quale committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, potendo lo stesso svolgere la propria attività direttamente o indirettamente, avvalendosi di terzi, appaltatori e/o subappaltatori. Sono compresi i rischi derivanti da proprietà, uso e conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile nello svolgimento dell'attività. Sono comprese le attività di studio, progettazione e realizzazione di impianti e reti.

Sono comprese, senza eccezioni, tutte le attività connesse, complementari, accessorie, collaterali od affini a quelle sopra indicate che il Contraente/Assicurato può svolgere ed inoltre qualsiasi altra attività prevista dallo statuto, anche espletata a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto, potendo - il Contraente/Assicurato - assumere, con l'approvazione degli organi competenti, la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge in relazione al Suo status giuridico.

Il Contraente/Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando a società o consorzi, nonché esercitarle "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

Tutte le attività indicate nello Statuto sono automaticamente assicurate.

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari. La polizza copre eventuali spese sostenute da terzi per deviazioni, impianti o altro dovesse essere necessario per il ripristino del danno.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati nonché i lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compreso il rischio in itinere, come previsto dal citato D.Lgs. n. 38/2000 e s.m.i. La Società, quindi, si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti, a titolo di maggior danno, dall'infortunato e/o

dagli aventi diritto, per evento di morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi relativi all'assicurazione di legge. Tuttavia l'assicurazione conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi anzidetti, purché ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e non discenda da comportamento doloso.

L'assicurazione si estende anche a coloro (a titolo esemplificativo e non limitativo: studenti, borsisti, allievi, tirocinanti) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

C. Lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai sensi del D.Lgs N° 276/2003 (attuazione della Legge delega N° 30/2003 – cosiddetta “Legge Biagi”)

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività, di:

- 1) lavoratori a progetto;
- 2) prestatori di lavoro somministrati da un'agenzia per il lavoro;
- 3) altri lavoratori assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto legislativo;
- 4) distacchi;

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da tutti i lavoratori ai sensi del D.Lgs 276/2003 e s.m.i..

Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'Assicurato ha l'obbligo di legge di iscriverle all'I.N.A.I.L., la garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti prestata.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti 1) – 2) – 3) risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai suddetti lavoratori o all'agenzia per il lavoro per l'utilizzo della prestazione lavorativa.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e s.m.i..

2.2 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel mondo intero restando convenuto che, relativamente ai danni avvenuti in paesi extraeuropei, s'intende operante una franchigia assoluta di € 2.500,00 per sinistro, ferma ogni altra pattuizione contrattuale.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Paesi e Territori esclusi dalla presente garanzia: Afghanistan, Bielorussia, Corea del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela.

La presente esclusione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

2.3 Estensioni esemplificative

Ferme le esclusioni di garanzia precisate al punto **Esclusioni** delle norme, l'assicurazione comprende, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dalla proprietà e/o conduzione di strade ed altre infrastrutture viarie;
- dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini e alberi anche ad alto fusto;

- dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati in genere e relativi impianti fissi e pertinenze;
- dalla proprietà e/o esercizio di parcheggi;
- dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a fiere, mostre, esposizioni, convegni, seminari e manifestazioni promozionali e ricreative in genere, compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate;
- dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
- dalla proprietà ed impiego di cani, da guardia e non;
- dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
- dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, biciclette a pedalata assistita, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché - fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i - dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili), oltre a veicoli a trazione elettrica non soggetti all'obbligo di assicurazione della RCA;
- dall'esistenza di servizi sanitari interni;
- dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli, porte e sbarre, anche ad apertura automatica;
- dall'esercizio di servizi di vigilanza e sorveglianza, anche con personale armato;
- dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze;
- dall'esistenza di officine per l'attività interna di manutenzione e riparazione di veicoli, attrezzature, macchinari, impianti e strumentazione in genere, comprese le officine mobili;
- dalla proprietà e dalla conduzione di serbatoi di olio combustibile, colonne di distribuzione e/o contenitori di carburante per uso dell'Assicurato, cabine di trasformazione o distribuzione di energia elettrica, depositi con cabine di decompressione di gas.

2.4 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e s. m. e i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Committenza veicoli**;
- b) L'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla presenza di pozzi di gas, tra cui l'esplorazione, trivellazione e le relative attività collegate e/o accessorie. Si precisa che l'attività di vendita e distribuzione del gas è compresa in garanzia.
- c) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- g) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate** e **Danni a cose in consegna o custodia**;

- h) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalla Condizioni Particolari **Danni alle opere e Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**;
- i) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;
- j) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **RC Postuma**;
- k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- n) conseguenti a responsabilità derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- o) L'Assicurazione non comprende i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatesi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione e simili; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- p) L'Assicurazione non comprende i danni a cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi e ogni interruzione di attività conseguente. Tali danni sono comunque esclusi anche se generati da: atto doloso informatico (cyber crime), denial of service, disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing, interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più nazioni o continenti;
- q) L'Assicurazione non comprende i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 3.15 "Inquinamento Accidentale";
- r) Materiali o non materiali di qualunque natura, qualsiasi perdita, responsabilità, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato Informatico od ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
- Atto Cyber,
 - Incidente Cyber,
- ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio. Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:
- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi,
 - e, nell'ambito dell'eventuale sottolimito previsto in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber;
- s) derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in

materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie.

2.5 Rinuncia alla rivalsa

Premesso che la presente clausola non determina onere aggiuntivo a carico del Contraente, la Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento di danni a terzi, per sinistri liquidati a termini di polizza - fatta eccezione per il caso di dolo e colpa grave e fermo restando l'analogo diritto spettante al Contraente - rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di amministratori, dirigenti e prestatori d'opera - subordinati e parasubordinati - del Contraente nonché di ogni altro soggetto partecipante all'attività e la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto (es. borsisti, tirocinanti, somministrati, partecipanti ad attività di formazione in genere), ove le menzionate persone siano ritenute responsabili del fatto dannoso, intendendosi le stesse equiparate all'Assicurato con l'esclusione, in ogni caso, degli appaltatori, degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti.

2.6 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 60 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

La denuncia di sinistro dovrà essere trasmessa via pec alla Compagnia o al Broker.

Per la garanzia RCT l'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, un'istanza di mediazione o negoziazione assistita, o vi sia attivazione di un'Autorità Giudiziaria.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società soltanto i sinistri per i quali:

- abbia luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- sia stata avanzata richiesta di risarcimento o promossa azione legale da parte di dipendenti o prestatori d'opera parasubordinati (o loro aventi diritto) o somministrati ovvero dell'INAIL che agisca a titolo di rivalsa ai sensi di legge.

2.7 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato al 50%.

2.8 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati e la Società si obbliga a verificare la competenza del danno e la relativa quantificazione.

La Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, con cadenza semestrale, mediante emissione di specifico documento recante:

- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l'importo liquidato
- la data del pagamento
- l'importo da recuperare.

L'importo delle franchigie sarà decurtato dal valore imputato al sinistro ai fini della regolazione premio e ai fini del conteggio dei massimali indicati in polizza.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2.9 Regolazione del premio

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

3 - CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione o entro i 24 mesi precedenti.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per silicosi, HIV e per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, anche se parzialmente, dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

3.3 Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

3.4 Responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti del Contraente, compresi i lavoratori parasubordinati (come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000) anche se comandati presso altri enti, presso società controllate o partecipate dal Contraente, nonché i lavoratori interinali e somministrati, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, si conviene che tutti i soggetti indicati con il presente articolo assumono la qualifica di assicurato, e sono da considerare terzi tra loro.

3.5 Danni da incendio

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. La presente estensione viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste sullo stesso rischio da polizze incendio, purché valide ed operanti, ad esaurimento delle medesime.

3.6 Danni a veicoli sotto carico e scarico

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con una franchigia di € 250,00 per ciascun veicolo danneggiato.

3.7 Danni ai veicoli in parcheggio

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli a motore, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per ciascun veicolo danneggiato.

3.8 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate.

3.9 Danni alle opere di terzi

L'assicurazione è estesa ai danni alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività assicurata.

3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive.

3.11 Danni da furto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature o ponteggi, eretti per l'esecuzione di lavori, sia da parte dell'Assicurato, sia da parte di terzi cui l'Assicurato abbia commissionato tali lavori.

3.12 Attività previste dal D.lgs. n. 81/08

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni).

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato.

3.13 Committenza lavori ai sensi del D.Lgs n. 81/08

L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie, fermo restando l'esclusione della responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi. Le imprese esecutrici dei lavori nonché i loro titolari e/o dipendenti sono considerati terzi.

3.14 RC Postuma

L'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricati dal Contraente/Assicurato, ovvero a difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione effettuati direttamente dal Contraente/Assicurato, dai suoi dipendenti o, per la sola responsabilità della committenza, eseguiti da terzi.

La presente estensione è operante a condizione che il danno avvenga durante il periodo di validità del contratto o comunque non oltre due anni dall'ultimazione dei lavori. Restano esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti e/o attrezzature e/o cose, installate, riparate o mantenute nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi o derivante da vizio o difetto originario di prodotti, da chiunque fabbricati.

3.15 Inquinamento Accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura, conseguente a fatto improvviso e accidentale, di impianti e condutture e/o macchinari.

Si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino garantiti con la presente garanzia ovvero fino ad un massimo del 10% del sottolimito.

3.16 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

3.17 Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei.

3.18 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza.

3.19 Organizzazione di manifestazioni

Relativamente alla responsabilità civile derivante dall'organizzazione, gestione o partecipazione di/a spettacoli ed altre manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, culturale e artistico, ambientale e naturalistico, comprese escursioni collettive, comportanti la presenza di pubblico, l'assicurazione è operante anche quando le anzidette iniziative si svolgano presso strutture ed impianti di terzi. La garanzia è operante alla condizione che, ove previsto dalle norme vigenti al riguardo, siano stati rilasciati i prescritti permessi, licenze od autorizzazioni, da parte delle autorità competenti.

Per quanto riguarda i danni fisici subiti da atleti, artisti ed orchestrali, la garanzia sarà operante solo in caso di lesioni, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Sono escluse dall'assicurazione le manifestazioni motoristiche - salvo si tratti di manifestazioni espositive - nonché le manifestazioni pirotecniche.

3.20 Servizi di ristorazione

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo

periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

3.21 Danni alle utenze

L'assicurazione comprende i danni provocati agli apparecchi ed impianti degli utenti, destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato.

3.22 Danni a cose in consegna o custodia

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati alle cose in consegna o custodia sempre che non siano utilizzate dal Contraente/Assicurato per l'esercizio della propria attività. L'anzidetta estensione non vale per oggetti preziosi (pietre e metalli), denaro, titoli di credito in genere e valori bollati.

3.23 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna

Relativamente ai danni da spargimento d'acqua e rigurgiti di reti e fognature (dagli allacciamenti delle singole utenze, inclusi i sifoni intercettori, fino ai recapiti finali, compresi), anche conseguenti a rotture o guasti non accidentali e compresi i danni da occlusione e rigurgito da qualsiasi causa determinati.

3.24 Danni da proprietà e conduzione di acquedotti e reti di distribuzione acqua.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, (dalle opere di captazione, comprese, fino al contatore di presa delle singole utenze, compreso). Sono compresi altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata e/o contaminata, da qualsiasi causa determinati.

3.25 Affidamento auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione e/o vizi occulti.

3.26 Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata con una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro, salvi i diversi importi di scoperti e/o franchigie previsti dalle singole norme. L'importo delle franchigie sarà decurtato dal valore imputato al sinistro ai fini della regolazione premio e ai fini del conteggio dei massimali indicati in polizza.

In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

Le garanzie di cui all'Art.2.1, lett.B) RCO - vengono prestate senza applicazione di franchigia alcuna.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

3.27 Massimo risarcimento

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, la Società non risarcirà somme superiori complessivamente a € 12.000.000,00.

L'importo delle franchigie sarà decurtato dal valore imputato al sinistro ai fini del conteggio dei massimali indicati in polizza.

3.28 Pluralità di assicurati

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3.29 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

3.30 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

3.31 Responsabilità derivanti dalla proprietà e conduzione di impianti:

Le garanzie di polizza si intendono operanti per i rischi derivanti dalla proprietà e conduzioni di tutti gli impianti utilizzati dalla Contraente, si intendono automaticamente inclusi eventuali impianti acquistati e in gestione durante la validità della garanzia.

3.32 Stazioni antincendio:

E' operante la garanzia per la responsabilità civile per danni a terzi derivante dal mal funzionamento di stazioni antincendio installate presso terzi e di proprietà di AIMAG.

4. MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

4.1 - Massimali di garanzia e franchigia assoluta

Massimale: €. 12.000.000,00 per sinistro e annualità assicurativa con il massimo di:

- RCT: €.12.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie
- RCO: €.12.000.000,00 per sinistro con il massimo di €.12.000.000,00 per prestatore

Franchigia: € 500,00

4.2 - Limiti di indennizzo e franchigie

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE
3.1 Malattie professionali	€ 7.500.000,00 per sinistro e anno	€ 1.000,00
3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività	€ 2.500.000,00 per sinistro e anno	€ 2.500,00
3.5 Danni da incendio	€ 1.000.000,00 per sinistro	€ 1.500,00
3.8 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	€ 750.000,00 per sinistro e anno	€ 1.500,00
3.9 Danni alle opere di terzi	€ 750.000,00 per sinistro e anno	€ 1.000,00
3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno	€ 1.200.000,00 per sinistro	€ 1.500,00
3.11 Danni da furto	€ 150.000,00 per sinistro e anno	€ 1.000,00
3.14 RC Postuma	€ 750.000,00 per sinistro e anno	€ 2.500,00
3.15 Inquinamento Accidentale	€ 750.000,00 per sinistro e anno	€ 2.500,00
3.16 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno	€ 500,00
3.17 Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 2.000.000,00 per sinistro e anno	€ 500,00
3.22 Danni a cose in consegna o custodia	€ 500.000,00 per sinistro e anno	€ 500,00
3.23 Danni da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno	€ 2.500,00
3.24 Danni da proprietà e conduzione di acquedotti e reti di distribuzione acqua.	€ 2.500.000,00 per sinistro e anno	€ 2.500,00

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA TECNICA

della polizza RCT / RCO n.

Contraente: **AIMAG SPA**
Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola MO
C.F. 00664670361

durata del contratto: **anni 1**
effetto dal: **31/12/2023**
scadenza il: **31/12/2024**

Massimali assicurati

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- € 12.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- € 12.000.000,00 per ciascuna persona infortunata;
- € 12.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- € 12.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, con il limite di
- € 12.000.000,00 per ciascun prestatore d'opera infortunato

Elementi per il conteggio del premio:

fatturato anno 2022 € 117.332.637,00

Tasso lordo annuo:

Premio lordo annuo: